



CARO CEMENTO

L'azione per il risarcimento dei danni



L'ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE E LA SANZIONE

Provvedimento n. 26705 del 2017 dell'AGCM di condanna (confermato in via definitiva al Consiglio di Stato con sentenze n.ri 1160/2019, 1551/2019,7320/2018) - per aver concordato un'intesa tra il 2011-2016 sul prezzo di vendita del cemento - delle seguenti Società:



Italcementi S.p.A.,
Buzzi Unicem S.p.A.,
Colacem S.p.A.,
Cementir Italia S.p.A.,
Sacci in liquidazione S.r.l.,
Cementoirossi S.p.A.,
Holcim (Italia) S.p.A.,
Barbetti S.p.A.,

Cementeria Monselice Spa
Cementizillo S.p.A.,
Cal.me S.p.A.,
Cementi Moccia S.p.A.,
TSC S.r.l.,
nonché l'Associazione di
categoria Aitec



IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n.3/2017, il risarcimento del danno può essere richiesto da chiunque abbia subito un danno derivante dall'acquisto dei prodotti ad un prezzo non corretto.

Hanno diritto al risarcimento:

- l'acquirente diretto (che ha comprato direttamente dall'autore della violazione);
- l'acquirente indiretto (che ha ottenuto i beni non dall'autore dell'infrazione, ma da un acquirente diretto o da un acquirente successivo).



L'INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

Ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del D.lgs n. 3/2017 l'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salva prova contraria, dell'autore della violazione.

Tale principio trova specifica applicazione nell'articolo 12 del D.lgs n. 3/2017 «Acquirenti indiretti».



L'OGGETTO DEL RISARCIMENTO

- Il danno emergente (perdita economica dovuta al pagamento del sovrapprezzo)
- il lucro cessante (mancato guadagno derivante dalla violazione altrui; ad esempio, la perdita di rapporti contrattuali a causa dei prezzi ritenuti eccessivi, etc.)
- gli interessi *medio tempore* maturati.



L'ENTITA' DEL DANNO

Secondo l'AGCM si sarebbe verificato un illecito incremento dei prezzi (V. prospetto che segue) calcolato in euro aggiunti ad una tonnellata di cemento.

Il detto incremento è la base sulla quale quantificare il danno eventualmente subito dall'impresa nel periodo tra il 2011 e il 2016 e dunque la base per definire il relativo risarcimento del danno

Tabella 4 - Annunci anticipati e generalizzati di aumento dei prezzi di listino delle Parti, 2011-2016

IMPRESA	2011 Giugno	2012 Gennaio o	2013 Gennaio o	2014 Marzo Aprile *	2015 Marzo *	2015 Giugno	2016 Gennaio
Buzzi	+12	+12	+9	+5	+7	+9	+9
Cementirossi	+12	+12	+9		+7	+9	
Cementir	+12	+12	+12			+9	
Holcim	+12	+12	+9	+4	+7	+9	n.d.
ITC	+12	+12	+10	+5	+7	+9	+9
Colacem	+12	+12	+10	+5	+7	+9	+10
Monselice	+12	+12	+9		+7	+9	+9
Cementizillo	+12	+12	+9		+7	+9	+9
Cem.Centro Sud	+9	+10	+9	+5	+7	+9	
Barbetti	+12	+12	+10	+5	+7	+9	+10
Calme		+12	+10			+9	+10
W&P		n.d.	+8		+8	+8	+9
Sacci	+12	+12	+10	+5	+7	+9	
Moccia			+12		+7	+9	+9

Fonte: elaborazioni su documentazione istruttoria e dati forniti dalle Parti

* gli aumenti in questione risultano essere stati ritirati o disapplicati; gli operatori W&P e Zillo hanno tuttavia precisato che essi non hanno in realtà ritirato il proprio aumento di Marzo 2015.

Riguardo agli importi non disponibili, si precisa che: i) Holcim ha dichiarato di aver modificato le modalità di comunicazione degli aumenti, in linea con i c.d. self-commitment; ii) W&P ha dichiarato di aver effettuato, nel gennaio 2012 una generica comunicazione di taglio sconti, senza indicare alcun importo specifico



IL TERMINE DI PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n. 3/2017, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni decorrenti dal provvedimento di accertamento della violazione (nel caso di specie, luglio 2017).



DOCUMENTAZIONE PER PROPORRE L'AZIONE

Per poter agire in giudizio è necessario produrre la seguente documentazione:

Fatture di acquisto e altra documentazione contabile e/o di consegna che dimostri l'acquisto dei prodotti con il prezzo alterato nel periodo giugno 2011-gennaio 2016.



I COSTI DEL GIUDIZIO

In virtù di un'intesa con un fondo inglese (c.d. *Litigation Third Party Fundeur*), è previsto un corrispettivo (pari al 20-30%) solo a seguito dell'esito positivo del giudizio e come percentuale dell'incasso.

Il compenso è allora una mera detrazione rispetto al risarcimento liquidato all'impresa



RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE

Publicizza l'iniziativa

Raccoglie le adesioni

Raccoglie la documentazione delle imprese, ivi compreso il mandato

Provvede alle comunicazioni tra i legali e le imprese, ivi compreso l'esito del giudizio

Provvede agli adempimenti connessi all'eventuale liquidazione del danno



LO STUDIO LEGALE

Il mandato ad agire in giudizio verrà conferito allo studio legale:

Watson Farley & Williams

Avvocati Roberto Pacini e Elvezio Santarelli